



Chiara Malaguti
NOTAIO

Repertorio n. 12892

Raccolta n. 5174

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'"Associazione Famiglie

di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ANFFAS

(A.N.F.F.A.S.) - ONLUS di Sassuolo" con sede in Sassuolo (MO).

REPUBBLICA ITALIANA

20 giugno 2019

L'anno duemiladiciannove ed oggi venti giugno alle ore diciotto.

In Sassuolo Via Refice n. 19, presso Albergo D'oro a Sassuolo.

Avanti a me **Dottor Chiara Malaguti** Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Modena con sede in Modena, è presente il signor:

Vellani Anselmo nato a Sassuolo (MO) il giorno 11 aprile 1965,

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di

cui infra, cittadino italiano della cui identità personale io

Notaio sono certo, il quale dichiara di agire nella sua quali-

tà di Socio, Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rap-

presentante dell'Associazione di diritto privato priva di per-

sonalità giuridica:

"Associazione Famiglie di Persone con disabilità intellettiva

e/o relazionale ANFFAS (A.N.F.F.A.S.) - ONLUS di Sassuolo" ab-

breviabile in **"ANFFAS ONLUS DI SASSUOLO"**, con sede in Sassuolo

Viale Giacobazzi n. 42, codice fiscale 93023840361, associa-

zione costituita con atto del notaio Giuseppe Antonio Michele

Trimarchi di Formigine in data 8 febbraio 2002 Rep. n.

	16827/2256 registrato a Modena il 22 febbraio 2002 al n. 933,	
	iscritta al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Vo-	
	lontariato con determinazione n. 90 del 24 luglio 2003, modi-	
	ficata con atto del notaio Federico Manfredini di Modena in	
	data 29 aprile 2009 Rep. n. 4273/3241, registrato a Modena il	
	giorno undici maggio 2009 al n. 7902 serie 1T, iscritta al Re-	
	gistro regionale delle Organizzazione di Volontariato al n.	
	2153, il quale dichiara che l'assemblea della predetta asso-	
	ciatione è stata convocata in prima convocazione il giorno 18	
	giugno 2019 alle ore 5,00 (cinque virgola zero zero) ed in se-	
	conda convocazione alle ore 18,00 (diciotto virgola zero zero)	
	di questo giorno e luogo per discutere e deliberare sul se-	
	guente	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	1) Adempimenti statutari;	
	2) Modifica Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo	
	settore - esame ed approvazione;	
	3) Varie ed eventuali.	
	Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10	
	dello statuto, il Presidente signor Vellani Anselmo, il quale	
	mi richiede di redigere in veste di segretario il verbale di	
	assemblea dell'associazione predetta.	
	Al ché aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:	
	Il Presidente constata:	
	- che l'assemblea è stata convocata nei tempi e nei modi pre-	
	2	

	visti dallo statuto;	
	- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;	
	- che sono presenti personalmente gli associati indicati nel	
	foglio presenze che si allega a questo verbale sotto la lette-	
	ra A);	
	- che gli associati di cui sopra sono in regola con il paga-	
	mento della quota associativa e pertanto spetta loro il dirit-	
	to di voto in assemblea;	
	- che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, sono pre-	
	senti tutti i componenti signori:	
	Notari Sauro Vice Presidente, Colucci Maria Segretario, Ferra-	
	ri Maurizio Guido Tesoriere, Veratti Sandro, Frigeri Simonetta	
	e Baroni Federica Consiglieri;	
	- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti tutti	
	i componenti signori:	
	Sassi Patrizia Presidente, Gazzotti Daniela e Rovatti Elisa-	
	betta revisori;	
	- che gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti	
	indicati all'ordine del giorno.	
	Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costi-	
	tuita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sull'or-	
	dine del giorno.	
	Il Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano	
	l'associazione di adeguare lo statuto alle disposizioni conte-	
	nute nel Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117 del	
	3	

	3 luglio 2017, con l'abrogazione dello statuto sociale vigente	
	e la sostituzione dello stesso con un nuovo statuto conforme	
	alle norme sopra richiamate, che si allega a questo atto sotto	
	la lettera B).	
	Il Presidente illustra brevemente all'assemblea il contenuto	
	del nuovo statuto dell'associazione e le ragioni che hanno	
	portato a scegliere, per l'associazione, la forma giuridica di	
	APS - Associazione di Promozione Sociale, piuttosto che quella	
	di ODV - Organizzazione di Volontariato, in quanto si ritiene	
	che meglio risponda attualmente alle finalità e alle attività	
	svolte dall'associazione.	
	A seguito della riforma del Terzo Settore, il Presidente pro-	
	pone all'assemblea di fare assumere all'associazione la quali-	
	fica di Ente del Terzo Settore (ETS), iscrivendosi nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore come APS (associazione	
	di promozione sociale), non appena il registro nazionale verrà	
	istituito.	
	Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti	
	espressi in forma palese, con nessun associato contrario e	
	nessun associato astenuto e con il voto favorevole di 10 (die-	
	ci) associati, come il Presidente dichiara	
	DELIBERA	
	1) Di abrogare lo statuto sociale vigente e di sostituirlo con	
	il nuovo statuto allegato a questo atto sotto la lettera B)	
	conforme alle disposizioni di cui al sopra citato Decreto Le-	
	4	

gislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

2) Di fare assumere all'associazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e pertanto di procedere all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come APS (associazione di promozione sociale) non appena il Registro Nazionale verrà istituito.

3) Di delegare il Presidente a provvedere nei termini di legge all'iscrizione dell'associazione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.

4) Di autorizzare il Presidente ad apportare a questa delibera ed all'allegato statuto, tutte le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

A questo punto il comparente mi consegna il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata che io notaio allego al presente atto sotto la lettera B).

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto

Vollmer Auf. *Vollmer Auf.*

Numero Tessera	Cognome	Nome	Status	Codice Fiscale	Carica	tipo Indirizzo	Indirizzo	numero civico	CAP	Città	Provincia	presenta al 20/06/2019
20656	ALDINI	GIANNA	SOCIO ORDINARIO	LDN GNN 46B63 C1		VIA	ROSSINI	4	42010	VEGGIA DI CASALGRANDE	RE	
111168	AMITRANO	SERGIO	SOCIO ORDINARIO	MTRSRG64P06G568C		VIA	BINDI	17	41043	CASTELLARANO	RE	
111172	BARBIERI	DOMENICO	SOCIO ORDINARIO	BRBDNC19R09F257I		VIA	MAMELI	2	41043	SASSUOLO	MO	
20717	BARBIERI	GIOVANNA	SOCIO ORDINARIO	BRBGNN72P50I462I		VIA	CADROGGIO	32	42014	CASTELLARANO	RE	
111841	BARBOLINI	FRANCO	SOCIO ORDINARIO	BRBFNC55T26D711K		VIA	ALEGRI	6	41043	FORMIGINE	MO	
20655	BARONE	MARIA	SOCIO ORDINARIO	BRN MRA 48H59 L8		VIA	BARBOLINI	7	41049	SASSUOLO	MO	
30292	BARONI	FEDERICA	SOCIO ORDINARIO	BRNFR68E58H223Z	CONSIGLIERE	VIA	RINALDI	15	42019	SCANDIANO	RE	
111175	BATTANI GHINI	ANNA MARIA	SOCIO ORDINARIO			VIA	MASCAGNI	13	41042	FIORANO	MO	
30388	BERNARDINI	OMAIRA	SOCIO ORDINARIO	BRNMRO60D48Z614K		VIA	KENNEDY	41	42019	REGGIO EMILIA	REG	
111178	BERSELLI	GIOVANNI	SOCIO ORDINARIO	BRSGNN36P23D507Y		VIA	SAN MICHELE	724	41043	SASSUOLO	MO	
111862	BERTINELLI	GUGLIELMO	SOCIO ORDINARIO	BRTGLL36S25I749H		VIA	V LE CILEA	120	41049	SASSUOLO	MO	
20664	BIANCHI	ELISABETTA	SOCIO ORDINARIO	BNCLBT67P60D612A		VIA	ANCORA	238	41049	SASSUOLO	MO	
20750	BONETTI	RITA	SOCIO ORDINARIO	BNTRTI56M54H061B		VIA	ARTIGIANATO	10	41028	SERRAMAZZONI	MO	
111183	BONONI	WALTER	SOCIO ORDINARIO	BNNWTR37A10F503X		VIA	STRADELLA	4/A	41043	FORMIGINE	MO	
30168	BORGHI	SONIA	SOCIO ORDINARIO	BRGSNO68L66I462E		PIAZZA	GARIBOLDI	79	41049	SASSUOLO	MOD	
111184	BORTOLOTTI	MICHELE	SOCIO ORDINARIO	BRTMHL69M20G393P		VIA	BIZET, 3	S.N.C.	41043	SASSUOLO	MO	
20654	CAMMAROTA	MARIANO	SOCIO ORDINARIO	CMMMRN64P17B860F		VIA	CANALETTO	4	41042	SPEZZANO DI FIORANO	MO	
111190	CARIA	ANNA MARIA	SOCIO ORDINARIO	FLBNMR55A41E474U		VIA	DON FRANCHINI, 289/3	S.N.C.	41043	MAGRETA	MO	
111192	CARLOTTI	CLAUDIO	SOCIO ORDINARIO			VIA	XXIII DICEMBRE	2 D	41046	MONCHIO DI PALAGANO	MO	
111194	CASALGRANDI	LEONELLO	SOCIO ORDINARIO	CSLLLL144C04G674N		VIA	EMILIA EST, 89	S.N.C.	41046	MODENA	MO	

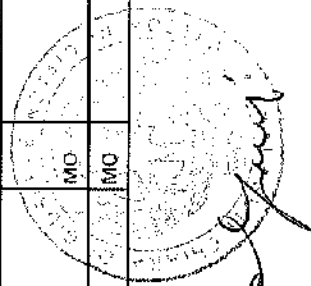
11195	CASALI	UMBERTO	SOCIO ORDINARIO	CSLMRT55R02A586D		VIA	RADICI SUD	4	41049	CASTELLARANO	RE
2590	COLUCCI	MARIA	SOCIO ORDINARIO	CLCMRA65A60A783X	SEGRETARIO	VIA	MONTANARA	252	41049	SASSUOLO	MO
11199	CORRIAS	PAOLO	SOCIO ORDINARIO	CRRNTN57M16F257E		VIA	TIGRI	18	41049	SPEZZANO	MO
11847	COSTI	ELISEO	SOCIO ORDINARIO			VIA	COMUNALE DI RUBBIANO	3	41045	MONTEFIORINO	MO
20729	COTELLA	CONSIGLIA	SOCIO ORDINARIO	CTLCSG39S53E326M		VIA	DEGAMA	12	41042	FIORANO MOD. SE	MO
11201	CUOGHI	MASSIMO	SOCIO ORDINARIO	CGHMSM38R14D7110		VIA	CARSO	7	41043	CASINALBO	MO
11202	D'ADDONA	UMBERTO	SOCIO ORDINARIO	DDDMRT61L051455U		VIA	TRIESTE	1	41042	MARANELLO	MO
11204	D'AVINO	MAURO	SOCIO ORDINARIO	DVNIMRA66A13G813B		VIA	VANDELLI	224	41043	MARANELLO	MO
11207	D'ETTORRE	MARILENA	SOCIO ORDINARIO			VIA	ADA NEGRI	38	41049	SASSUOLO	MO
30180	DALLARI	SIMONA	SOCIO ORDINARIO	DILLSMN72L471462N		VIA	DEBBIA	10	42031	BAISO	RE
11206	DELLO IACONO	VINCENZO	SOCIO ORDINARIO			VIA	CAMPOROSSO	4	41042	FIORANO	MO
20714	DIGIUNI	PAOLA	SOCIO ORDINARIO	DGNPLA56A51H652F		VIA	PER SASSUOLO PIGNETO	105	41040	PIGNETO	MO
11842	DOGATI	MARIA	SOCIO ORDINARIO			VIA	GOZZANO	3	41049	SASSUOLO	MO
11209	ELLI VECCHI	SILVANA	SOCIO ORDINARIO	VCCSVN36D51B162R		VIA	DON MINZONI, 10	S.N.C.	41042	FORMIGINE	MO
11213	FERRARI	MASSIMO	SOCIO ORDINARIO	FRRMSM56T20C141M		VIA	V.LE MESSINEO	32	41049	SASSUOLO	MO
11212	FERRARI	ENRICO	SOCIO ORDINARIO			VIA	V.LE SCARLATTI, 6	6	41049	SASSUOLO	MO
2593	FERRARI	MAURIZIO	SOCIO ORDINARIO	FRRMZG62P081462Q	TESORIERE	VIA	TAMIGI	17	41043	FIORANO MODENESE	MO
11859	FERRARI	MONICA	SOCIO ORDINARIO	FRRMNC66M41H223G		VIA	LUDOVICO AROSTO	25	42010	BORZANO DI ALBINEA	RE
20731	FERRARI	ANNA MARIA	SOCIO ORDINARIO	FRRNMR60M65G2		VIA	FAROSI	16	41049	SASSUOLO	MO
20715	FERRARO	CATERINA	SOCIO ORDINARIO	FRRCRN59P531462W		VIA	FERRARI	19	41049	SPEZZANO	MO
11214	FIORI	ALFONSO	SOCIO ORDINARIO			VIA	BELLI, 5/A	S.N.C.	41049	SASSUOLO	MO

Vollerei Anst

Ami-Medien

11849	FONTANA	ERALDO	SOCIO ORDINARIO			VIA PIAZZA	SAN MICHELE	28	41049	SASSUOLO	MO
30001	FONTANA	ANTONELLA	SOCIO ORDINARIO	FNTNLI53H66D783R		ZA	RANUCCI	15	41046	PALAGANO	MOD
29990	FRIGERI	SIMONETTA	SOCIO ORDINARIO	FRGSNT61E62F257O	CONSIGLIERE	VIALE	ARNO	2	41049	SASSUOLO	MO
11218	GAGLIARDI	ALBERTO	SOCIO ORDINARIO	GGLLRT47C18E289M		VIA	DON MILANI, 6	S.N.C.	41042	SPEZZANO	MO
29705	GANDOLFI	EMANUELA	SOCIO ORDINARIO	GNDMNL68L46I462W		VIA	INDIPENDENZA	36	41049	SASSUOLO	MO
20726	GENTILE	SIMONA	SOCIO ORDINARIO	GNTSMN71T41H223S		VIA	BRAIDA	120	41049	SASSUOLO	MO
11219	GIACOBACCI	RINO	SOCIO ORDINARIO	GCBRN149L10I462K		VIA	RADICI IN PIANO	70	41049	SASSUOLO	MO
20748	GIANAROLI	MAURIZIO	SOCIO ORDINARIO	GNRMRZ55D16F257A		VIA	PER MARANO	3994	41058	SERRAMAZZONI	MO
11220	GIBELLINI	CLAUDIO	SOCIO ORDINARIO			VIA	GROSSETO	22	41100	MODENA	MO
2591	GIBERTI	ELISABETTA	SOCIO ORDINARIO	GBRLBT49B56D612M		VIA	EDISON	30	41043	FORMIGINE	MO
11874	GIOVINI	LAURA	SOCIO ORDINARIO	GVNLRA53H57F257G		VIA	SANT'ONOFRIO	13	42014	FORMIGINE	MO
11222	GORRIERI	FRANCESCO	SOCIO ORDINARIO	GRFRNC49H05F257R		VIA	SECCHIA	20	41100	SASSUOLO	MO
29704	IORI	BARBARA	SOCIO ORDINARIO	RIOBBR69E69D711W		VIA	PRAMPOLINI	10	41043	FORMIGINE	MO
11225	LAM CHOR HUNG LIU	LI JUAN	SOCIO ORDINARIO			VIA	RESPIGHI	44	41049	SASSUOLO	MO
11226	LAMANNA	MARIO	SOCIO ORDINARIO	LMNMRA53D17E038U		VIA	VITERBO	18	41049	FORMIGINE	MO
11227	LOCONTI	TERESA	SOCIO ORDINARIO	CPITRS63A31A089B		VIA	RESPIGHI	40	41049	SASSUOLO	MO
30178	LODESANI	MARGHERITA	SOCIO ORDINARIO	LDMSGH65S57D711Y		VIA	ZAMENHOF	8	41043	FORMIGINE	MOD
20712	MAFFEI	FRANCO	SOCIO ORDINARIO	MFFNC58P06I462A		VIA	MESSINEO	36	41049	SASSUOLO	MO
11850	MAFFEI	RENZO	SOCIO ORDINARIO	MFFRNZ64A30F257Y		VIA	ADIGE	44	41049	SASSUOLO	MO
29703	MALAGOLI	ADELE	SOCIO ORDINARIO	MLGDLA43P67D599F		VIA	MONS. LUIGI BONI N. 15	15	41100	MODENA	MO
11281	MANFREDI	LUCA	SOCIO ORDINARIO	MNFLCU62P11E202L		VIA	MAZZINI	78	41043	FORMIGINE	MO

Vollerei And
 Maria Maffei



11230	MARCELLONI ALESSI	FRANCA	SOCIO ORDINARIO			VIA	VITERBO	49	41043	FORMIGINE	MO
20665	MARTINELLI	MARIA	SOCIO ORDINARIO	MRTMRA45D44E522X		VIA	PIA	77	41049	SASSUOLO	MO
11232	MARZOCCHINI	GIUSEPPE	SOCIO ORDINARIO			VIA	MOSCATELLO	46	41043	FORMIGINE	MO
20716	MASEROLI	GIUSEPPINA	SOCIO ORDINARIO	MSRGPP34C60L831U		VIA	PEROSI	96	41049	SASSUOLO	MO
11233	MASTROLONAR DO SCHIA.	MICHELA	SOCIO ORDINARIO			VIA	TOBAGI	35	41051	CASTELNUOVO RANGONE	MO
20730	MAZZA	CARLA	SOCIO ORDINARIO	MZZCRL68M51A128Y		VIA	SANTUARIO	11	41042	FIORANO MOD. SE	MO
20725	MAZZACANI	CARLO	SOCIO ORDINARIO	MZZCRL68L10I462O		VIA	COVETTA	22	42014	CASTELLARANO	RE
11852	MEDICI	GUIDO	SOCIO ORDINARIO	MDCGDU55E08F257H		VIA	WILGELMO	10	41043	CASINALBO	MO
11234	MEDICI DEBBIA	EMMA	SOCIO ORDINARIO			VIA	TORINO	132	41049	SASSUOLO	MO
2587	MENABUE	SILVANO	SOCIO ORDINARIO	MNBSVN37S05D711C		VIA	PALESTRO	1	41043	FORMIGINE	MI
11236	MENOZZI	CARLO	SOCIO ORDINARIO	MNZCRL55P09F257T		VIA	BASSA PAOLUCCI	S.N.C.	41043	CASINALBO	MO
11237	MILIOLI	SILVANO	SOCIO ORDINARIO	MILLSVN59M22I462T		VIA	DEI MILLE, 11	S.N.C.	41042	SPEZZANO	MO
11238	MINARELLI	ALESSANDRO	SOCIO ORDINARIO	MINRLS549G05F257E		VIA	CORASSORI	40	41043	FORMIGINE	MO
20749	MOLINARI	MONICA	SOCIO ORDINARIO	MLNMNC67R48I462Z		VIA	GENOVA	8	41053	POZZA DI MARANELLO	MO
11239	MONTAGNANI	ORLANDO	SOCIO ORDINARIO	MINTRND43A08D607W		VIA	NIGER	13	41043	FIORANO	MO
11240	MONTELEONE	DOMENICO	SOCIO ORDINARIO	MNTDMC59A25A859P		VIA	TIRELLI	9	41043	CORLO	MO
11241	MONTORSI	GIAN UBER	SOCIO ORDINARIO	MNTGBR64D19I462O		VIA	MATTEOTTI	152	41043	SASSUOLO	MO
29698	NAPPI	ANGELA	SOCIO ORDINARIO	NPPNGL56P600O883		VIA	ARCHIMEDE	24	41049	SASSUOLO	MO
11243	NOBILI	EDGARDO	SOCIO ORDINARIO			VIA	FOSSA, 20	S.N.C.	41043	MAGRETA	MO
2592	NOTARI	SAURO	SOCIO ORDINARIO	NTRSRA54R08B539Z	VICE PRESIDENTE	VIA	MESSINEO	12	41043	SASSUOLO	MO

Volonari del

Amministratore



[Handwritten signature]

11244	OLIVIERI LUCIANI	ADA MARIA	SOCIO ORDINARIO				VIA	V.LE GRAMSCI 158	41049	SASSUOLO	MO
11245	PAGLIALUNGA RAMUNDO	ADELE	SOCIO ORDINARIO				VIA 13	S.N.C.	41042	FIORANO	MO
20722	PAOLINI	LORENZO	SOCIO ORDINARIO	PLNLNZ64R20I462S			VIA	7	41010	MAGRETA	MO
11247	PARENTE SIMIELE	ELETTA	SOCIO ORDINARIO	SMILLT58E71C488R			VIA	FROSINONE, 75 S.N.C.	41043	FORMIGINE	MO
11248	PARISI	SALVATORE	SOCIO ORDINARIO	PRSSVT64L05F842S			VIA	NORMANNI 3	41043	FORMIGINE	MO
20751	PECORARO	GIUSEPPA	SOCIO ORDINARIO	PCRGPP60T58L837K			VIA	POLIZIANO MO	41042	FIORANO MODENESE	MO
11249	PECOVELA	FRANCESCO	SOCIO ORDINARIO				VIA	GROSSETO 2	41100	MODENA	MO
11250	PIERACCI CORTI PIGONI	NADIA	SOCIO ORDINARIO				VIA	DUCALE, 35 S.N.C.	41045	MONTEFIORINO	MO
11251	PIGHETTI	CATERINA	SOCIO ORDINARIO				VIA	LA VALLE 11	41046	MONCHIO DI PALAGANO	MO
29991	POGGI	CATIA	SOCIO ORDINARIO	PGGCTA71B47I462D			VIA	PERUGINO 7	41053	MARANELLO	MOD
11253	RIGHI	ANTONIO	SOCIO ORDINARIO				VIA	MONTEFORIN O	41049	SASSUOLO	MO
11254	RIGHI FORESTA	SANTA	SOCIO ORDINARIO				VIA	CAULA 17	41049	SASSUOLO	MO
11255	RINALDI	LUIGI	SOCIO ORDINARIO				VIA	ADDA 17	41053	MARANELLO	MO
11256	RINALDI MAMMI	CLARA	SOCIO ORDINARIO				VIA	SOLFERINO 19	41042	SPEZZANO	MO
11257	RIVI FONTANESI	ISOLINA	SOCIO ORDINARIO				VIA	PESCHIERA 110	41049	SASSUOLO	MO
11258	ROMANO	SALVATORE	SOCIO ORDINARIO	RMNSVT72L25G812A			VIA	UNGARETTI 19/B	41049	SASSUOLO	MO
11866	RONCHETTI	ALESSIO	SOCIO ORDINARIO				VIA	MONTE SABOTINO 14	41040	CASINALBO	MO
20713	ROSSI	ORIELE	SOCIO ORDINARIO	RSSRLO52C60G789W			VIA	S. GIUSEPPE 16	41049	SASSUOLO	MO
11259	RUINI	GIOVANNI	SOCIO ORDINARIO	RNIUGNN43E11B893E			VIA	MAZZINI, 126 S.N.C.	41043	FORMIGINE	MO
11260	SACCANI	GIUSEPPE MARIA	SOCIO ORDINARIO				VIA	UNGARETTI 15/A	41049	SASSUOLO	MO
11262	SALSI INDULTI	ANGELA	SOCIO ORDINARIO				VIA	MEKONG, 19 S.N.C.	41042	SPEZZANO	MO

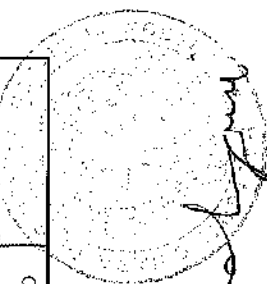
Vollere Aut.

Carina Volgari

11263	SCARINGI	FRANCESCO	SOCIO ORDINARIO	SCRFCNC62S15F817E		VIA	XX SETTEMBRE	5	41043	FORMIGINE	MO
11853	SCHENETTI	TIZIANO	SOCIO ORDINARIO	SCHTZN54B23D711D		VIA	GRANDI	150	41043	FORMIGINE	MO
11265	SENTIMENTI	ANTONIO	SOCIO ORDINARIO			VIA	S. PELLICO	30	41042	FIORANO	MO
11266	SGHEDONI	ANGELA	SOCIO ORDINARIO			VIA	V. LE GRAMSCI	69	41049	SASSUOLO	MO
11267	SINDACO		SOCIO ORDINARIO			VIA	SECCHIA	1/C	51047	COLOMBARO	MO
2589	SPALLANZANI	ROSANNA	SOCIO ORDINARIO	SPLRNN50L62Z103L		VIA	BONANCINI	46	41100	MODENA	MO
20723	SPALLANZANI	BARBARA	SOCIO ORDINARIO	SPLBBR70D49I462W		VIA	FANTI	7	41049	SASSUOLO	MO
20721	SPENGA	IVANO	SOCIO ORDINARIO	SPNVNI63T26F842W		VIA	PERGOLES	9	41049	SASSUOLO	MO
11268	STEFANI NAPOLI	MARCO	SOCIO ORDINARIO	NPLMRC73H18D883Z		VIA	MONTALE, 21	S.N.C.	41049	SASSUOLO	MO
11271	TIMPANI PILI	ROSELLA	SOCIO ORDINARIO				PANORAMICA, C/O BAR CRIGNANO	22A	41040	CASTRIGNANO DI PALAGANO	MO
11846	TONELLI	MASSIMO	SOCIO ORDINARIO			VIA	CAULA	10	41042	FIORANO	MO
11870	TONI	LUIGI	SOCIO ORDINARIO	TNOLGU52M22D711P		VIA	MANZONI	6	42014	CASTELLARANO	RE
11272	TONI	ERASMO	SOCIO ORDINARIO			VIA	VANDELLI	77	41043	FORMIGINE	MO
20728	TONI	MARA	SOCIO ORDINARIO	TNOMRA60L62F257Q		VIA	GIARDINI NORD	7259	41028	SERRAMAZZONI	MO
30179	UGUZZONI	TERESA	SOCIO ORDINARIO	GZZTRSS3M50H794I		VIA	EMILIO SEGRE'	14	42013	CASTELLARANO	RE
30177	UNALI	DANIELE	SOCIO ORDINARIO	NLUDNL58M07E281Y		VIA	PESCAROLA	311	41028	SERRAMAZZONI VARANA	MOD
11855	VANDELLI	STEFANO	SOCIO ORDINARIO			VIA	VITTORIO VENETO	56	41042	FIORANO	MO
11856	VELLANI VENTURELLI	ANSELMO IVAN	SOCIO ORDINARIO	VLLNLM65D11I462G	PRESIDENTE	VIA	CASTEFIDALDO	65	41049	SASSUOLO	MO
11276	CHILETTI	SARA	SOCIO ORDINARIO			VIA	V. LE ARIOSTO	60	41049	SASSUOLO	MO
11277	VERATTI	ALESSANDRO	SOCIO ORDINARIO	VRTLSN66R25F257X	CONSIGLIERE	VIA	PIO DONATI	84	41040	FORMIGINE	MO
11279	ZANASI	GIANNI	SOCIO ORDINARIO	ZNSGNN60H15F257J		VIA	SILVIO PELLICO	55	41049	SASSUOLO	MO

V. Biondi

Ami V. Biondi



Allegato B) all'atto rep. n. 12892/5174

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"ANFFAS APS SASSUOLO - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E

PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E

DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO"

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITÀ ASSOCIATI-
VA**

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 08/02/2002, con atto a Ministero Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Notaio in Formigine (MO), Rep. 16827, Racc. 2256, è stata costituita l' "Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali Anffas - Onlus di Sassuolo", iscritta al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato con determinazione n. 90 del 24/07/2003. In data 29/04/2009 con atto a ministero notaio Federico Manfredini, Notaio in Modena, Rep. 4273, Racc. 3241 l'Associazione ha modificato la denominazione in "Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ANFFAS (A.N.F.F.A.S.) - ONLUS di Sassuolo ed ha provveduto ad adottare un nuovo Statuto e relativo Regolamento applicativo.

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "ANFFAS APS SASSUOLO - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo", in breve denomina-

ta anche "ANFFAS APS SASSUOLO" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "ANFFAS APS SASSUOLO", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassuolo (MO) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Emilia Romagna.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del

trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con deliberazione l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITÀ ED ATTIVITÀ

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministrare strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazio-

ne.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri asso-

ciati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato

presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, asso-

ciazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:

- a) persone con disabilità;
- b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l’iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b),
che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno
preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da alme-
no un anno, anche se il numero di tali associati non potrà es-
sere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli
associati.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto
diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, ol-
tre che nel libro degli associati secondo le modalità del suc-
cessivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti
da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda
al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare
senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di
Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati co-
muni e particolari per il perseguimento dei fini associativi,
anche all'interno della complessiva rete associativa e degli
Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg
(UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere
contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda
di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa
alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e
nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sen-
si della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni

dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas

Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

- a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;
- c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e. il Collegio dei Probiviri;
 - f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

ART. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acqui-

sito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) più uno degli associati aventi diritto di

voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 = trenta giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza

degli associati intervenuti.

4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito

o chi è stato condannato ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a

mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì parteci-

pare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 (sessanta) giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, even-

tualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di ammi-

nistrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a ter-

	zi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome	
	dell'Associazione;	
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene	
	l'unità di indirizzo.	
	d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Diret-	
	tivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea;	
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica	
	dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e prov-	
	vede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mez-	
	zi di esercizio;	
	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi	
	all'Associazione che è datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea	
	e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente ri-	
	ferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione	
	dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche com-	
	piere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso	
	deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la	
	ratifica del suo operato;	
	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorve-	

glia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre

membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con

l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. Il Collegio Sindacale potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo, verificare la correttezza amministrativa e contabile dei singoli Enti aderenti. Il rifiuto dell'Ente aderente di essere sottoposto a verifica e la mancata collaborazione costituirà motivo legittimo di esclusione dall'Associazione, con segnalazione ad Anffas Nazionale.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitro, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i

loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratica, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve esse-

re portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazio-

nali;

lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate

derivanti da attività svolte in convenzionamento o accredita-

mento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;

proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e con-

tinuativa;

rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a

qualunque titolo;

qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun

caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di

esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla

ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione,

segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione tra-

smissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,

né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il

31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per compe-

tenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto ge-

zionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

ART. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto.

**ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONA-
LE**

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempiimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i

provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore sin dalla sua adozione, ad eccezione delle parti che presuppongono l'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore, incluso l'intero

Art. 6, nonché la modifica da attuale Organizzazione di Volontariato in APS. Analogamente fino all'iscrizione dell'Associazione Anffas Sassuolo e di Anffas Nazionale nel RUNTS devono intendersi, come riferite rispettivamente all'"unitaria struttura associativa Anffas" e all'"organismo di controllo di cui alla legge n. 662/1996, tutte le clausole statutarie che si riferiscono a "rete associativa Anffas Nazionale" ed "Ufficio di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Al momento di entrata in vigore del presente statuto, gli organi associativi rimangono in carica e ciò fino alla prima assemblea utile, quando si procederà all'elezione delle nuove cariche associative nel rispetto delle nuove previsioni statutarie. Fino al rinnovo degli organi associativi i componenti del "Collegio Sindacale" corrispondono ai componenti dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, nonché quanto derivante dall'iscrizione di Anffas Sassuolo al registro delle Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto della vigente normativa in materia e, comunque, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.to: Vellani Anselmo

F.to: Chiara Malaguti Notaio